

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino – Sezione 1° civile

in composizione collegiale costituita da

dott. Francesco Rizzi

Presidente F.F. relatore

dott. Ludovico Sburlati

giudice

dott. Luca Martinat

giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in primo grado al **n. 2040 R.G. 2016**

promossa da

ed elettivamente

domiciliato in Novara,

presso lo studio degli avv.ti

e

che lo rappresentano e difendono in forza di delega in calce all'atto

di citazione e che eleggono domicilio telematico

ATTORE

contro

in persona del legale rappresentante, con sede in Trecate (NO), via

CONVENUTA CONTUMACE

e contro

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: Recesso dalla società

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: Ribadite le istanze istruttorie; nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che con raccomandata a/r datata 04/06/2015 in atti il signor _____ ha legittimamente/validamente esercitato il diritto di recesso per giusta causa dalla società _____ srl e, per l'effetto, ordinare al Registro Imprese competente di iscrivere il recesso del signor _____ nel fascicolo d'impresa e/o visura camerale relativi alla _____ srl, con sede in 28069 Trecate (NO), _____ con decorrenza secondo legge. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse legittimo/valido il recesso per giusta causa di cui alla domanda principale, in via subordinata: accertare e dichiarare che con raccomandata a/r datata 04/06/2015 in atti il signor _____ ha legittimamente/validamente esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473, II comma, c.c. dalla società _____ srl e, per l'effetto, ordinare al Registro Imprese competente di iscrivere il recesso del signor _____ nel fascicolo d'impresa e/o visura camerale relativi alla _____ srl, con sede in 28069 Trecate (NO), _____ con decorrenza secondo legge. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Iva e CPA, come per legge

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. _____ – parte attrice nel presente procedimento –, socio (come provato dal doc. 1 di parte attrice, visura camerale) della società _____ s.r.l. insieme al fratello, sig. _____ inviava a quest'ultimo, amministratore unico della società nonché il solo altro socio della stessa (doc. 1 di parte attrice), lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (doc. 24 di parte attrice) – spedita in data 5

giugno 2016 –, con la quale dichiarava il proprio recesso dalla s.r.l. per giusta causa, nonché ai sensi dell'art. 2473, co. 2, c.c., dichiarando altresì di non voler avanzare alcuna richiesta economica per la liquidazione della propria partecipazione sociale. La missiva veniva restituita al mittente per compiuta giacenza: di conseguenza, in quanto atto unilaterale recettizio, deve ritenersi ricevuta, ai sensi dell'art. 1335 c.c., il giorno in cui è stato rilasciato all'indirizzo del destinatario l'avviso di giacenza del plico (Cass. 1999 n. 3707), ossia il 9 giugno 2015 (si veda doc. 24 di parte attrice).

Non provvedendo il sig. [redacted] all'iscrizione del suddetto recesso sul Registro delle Imprese – incombente su di lui gravante in quanto amministratore unico della società –, il sig. [redacted] agiva allora in giudizio contro lo stesso e contro la s.r.l. – instaurando così il presente procedimento –, al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale del proprio avvenuto recesso, in quanto necessaria ai fini di conseguire egli stesso l'iscrizione del medesimo presso il competente Registro delle Imprese.

La domanda di accertamento formulata da parte attrice è fondata e va dunque accolta, e il suo recesso conseguentemente dichiarato.

Nello specifico – come risulta dalle conclusioni riportate in epigrafe – parte attrice chiede che il proprio recesso venga accertato in via principale sulla base della giusta causa, ed in via subordinata ai sensi dell'art. 2473, co. 2, c.c. Tuttavia, data la mancanza di domande consequenziali i cui esiti possano differire a seconda della causa sulla base

della quale il recesso venga dichiarato, questo Giudice – applicando il consolidato principio giurisprudenziale della “ragione più liquida” – si pronuncerà immediatamente sulla domanda subordinata anziché sulla principale.

Ai sensi dell’art. 2473, co. 2, c.c., il socio di società a responsabilità limitata costituita a tempo indeterminato può recedere dalla stessa in ogni momento, con un preavviso di centottanta giorni, salvo che l’atto costitutivo non preveda un preavviso maggiore, comunque non superiore all’anno.

Nel caso di specie, l’atto costitutivo (del 1998) e lo statuto della società fissano la durata della società sino al 31 dicembre 2100 (doc. 2 di parte attrice, p. 9; doc. 3 di parte attrice, p. 1).

Ora, le s.r.l. costituite per un termine particolarmente lungo – tale per cui sia superato l’orizzonte temporale ragionevolmente ricollegabile al raggiungimento dello scopo della società – sono assimilabili alle s.r.l. a tempo indeterminato (Cass. 2013 n. 9662, ove, peraltro, si trattava precisamente di una s.r.l. la cui durata era stata fissata sino all’anno 2100).

Si può inoltre condividere la tesi secondo la quale è considerata a tempo indeterminato la società che preveda un termine di durata superiore alla normale vita umana (Corte d’Appello di Bologna, 5.4.1997, in Soc. , 97, 1032) e, nel caso in questione, come detto, la durata della società era prevista per 102 anni.

Sulla base di tali considerazioni, anche la s.r.l. può dunque essere assimilata ad

una società costituita a tempo indeterminato, cui risulta dunque applicabile la disposizione suddetta.

Il recesso *ad nutum* – ai sensi dell’art. 2473, co. 2, c.c. – dalla s.r.l. esercitato da parte attrice risulta dunque legittimo.

L’attore, inoltre – inviando la propria dichiarazione di recesso tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’organo amministrativo della società (doc. 24 di parte attrice) – ha rispettato le modalità di recesso previste dallo Statuto della società (p. 4, doc. 3 di parte attrice).

Non indicando l’atto costitutivo della s.r.l. il termine di preavviso della dichiarazione di recesso, esso è quello di centottanta giorni stabilito dal c.c. Dato che il ricevimento ad opera del sig. deve ritenersi perfezionato in data 9 giugno 2015 (si veda *supra*), il recesso ha avuto effetto il 6 dicembre 2015.

Parte attrice domanda altresì che sia ordinata da questo Giudice al Registro delle Imprese l’iscrizione del recesso del socio nel fascicolo d’impresa e/o visura camerale relativi alla società.

Non è tuttavia d’uopo che questo Giudice vi proceda, in quanto il Registro delle Imprese, sulla base della dichiarazione dell’avvenuto recesso contenuta nel dispositivo della presente sentenza, già vi è tenuto per legge. Peraltro, se lo stesso dovesse eventualmente rifiutare di adempiervi, è al giudice del Registro che l’interessato dovrà rivolgersi a tali fini.

Le spese, secondo il principio generale, seguono la soccombenza, cui non vi è ragione di derogare. Esse sono dunque poste solidalmente a carico di parti convenute, e sono liquidate – avuto riguardo al d.m. 55/2014 ed alla nota spese depositata da parte attrice in data 31.03.2017 – come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Collegio,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

dichiara ritualmente intervenuto il recesso ex art. 2473, co. 2, c.c. del sig.

dalla s.r.l. in data 6 dicembre 2015;

dichiara, per l'effetto, tenute e condanna in solido parti convenute a pagare a parte attrice la somma di euro 7.093,11 (di cui euro 1.091,26 per esposti, euro 1.215,00 per la fase di studio, euro 775,00 per la fase introduttiva, euro 1.204,00 per la fase istruttoria ed il resto per fase decisoria e rimborso forfettario del 15%), oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese processuali;

dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Torino, il 14 aprile 2017.

Il Presidente F.F. giudice estensore,

dott. Francesco Rizzi